

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2012-127 | del 28/02/2012 |
| Oggetto | Affidamento diretto, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006, alla ditta CAE S.p.A. degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-pluviometrica dei bacini Secchia e Panaro. CIG n. 3676814AE3. | |
| Proposta | n. PDTD-2012-119 del 27/02/2012 | |
| Struttura adottante | Servizio Idro-Meteo-Clima | |
| Dirigente adottante | Cacciamani Carlo | |
| Struttura proponente | Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio Idrometeo | |
| Dirigente proponente | Nanni Sandro | |
| Responsabile del procedimento | Nanni Sandro | |

Questo giorno 28 febbraio 2012 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla ditta CAE S.p.A. degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-pluviometrica dei bacini Secchia e Panaro. CIG n. 3676814AE3.

VISTI:

- il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. in particolare l'art. 57 comma 2b, in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del prodotto/servizio;
- la D.D.G. n. 85 del 22.12.2011 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22.12.2011 di approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2012;
- la propria determinazione n. 74 del 30/09/2009 che delega alcune fasi della procedura per l'acquisizione di beni o servizi;
- l'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i propri compiti istituzionali;
- la propria determinazione n. 617 del 17/10/2011 avente per oggetto: "Recepimento del Decreto n. 85 del 16/05/2011 della Regione Emilia Romagna e della Determinazione n. 38 del 25/08/2011 della Provincia di Modena che assegnano un finanziamento ad Arpa-SIMC pari a Euro 90.000,00 per gli interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-pluviometrica dei bacini Secchia e Panaro";

PREMESSO:

- che ARPA SIMC gestisce la rete regionale automatica idrometeorologica, denominata RIRER, per incarico della Regione Emilia-Romagna (L.R. 7/2004);
 - che sono necessari interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio esistente, riassunti nei seguenti punti:
 1. spostamento nelle stazioni di Concordia e Sant'Ambrogio delle attuali stazioni di Gatta Secchiello e di Fiumalbo; spostamento ed aggiornamento tecnologico della stazione di Ponte Veggia;
 2. aggiornamento tecnologico delle stazioni di Ponte Dolo, Ponte Val di Sasso, Navicello e Camposanto;

3. mantenimento di un automatismo di misura idrometrico nella sezione di Fiumalbo con integrazione dei dati nella rete di monitoraggio;

CONSIDERATO

- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. 3676814AE3;
- che la ditta CAE S.p.A, come si evince dalla nota redatta dal dott. Sandro Nanni, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha fornito e detiene i protocolli di comunicazione delle centraline CAE delle stazioni oggetto di intervento di integrazione sensoristica e riconfigurazione software e che, pertanto, la fornitura deve essere effettuata dalla medesima ditta;
- che si è provveduto pertanto a richiedere alla ditta CAE S.p.A, in data 21 dicembre 2011, con lettera d'invito PGSIM/2011/1682 con allegati capitolato d'oneri e disciplinare tecnico, un'offerta per interventi di adeguamento ed ottimizzazione del sistema regionale di acquisizione dati idrometeorologici della Regione Emilia Romagna (allegati sub B al presente atto);
- che in data 16 gennaio 2012, è regolarmente pervenuta a questo Servizio l'offerta della ditta CAE S.p.A n° C/0109-1243 del 12 gennaio 2012, protocollo PGSIM/2012/24 del 16 gennaio 2012 (agli atti);
- che, per gli interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-pluviometrica dei bacini Secchia e Panaro, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel capitolato d'oneri e nel disciplinare tecnico, la ditta CAE S.p.A ha richiesto un corrispettivo pari a Euro 74.336,39 (IVA esclusa);

RILEVATO:

- che, come previsto all'art. 5 del capitolato d'oneri, le attività previste dovranno essere concluse entro novanta giorni a decorrere dalla data della lettera di conferma d'ordine, con l'espletamento e la consegna, entro tale data, ad ARPA-SIMC di quanto previsto dal disciplinare tecnico;
- che ARPA-SIMC pertanto corrisponderà alla ditta CAE S.p.A Euro. 74.336,39 + IVA secondo le modalità previste all'art. 14 del capitolato d'oneri;

RITENUTO:

- congruo il valore dell'offerta;
- di affidare la fornitura alla ditta CAE S.p.A. alle condizioni indicate nella citata offerta;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermati con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A) "Budget esercizio 2011-Linee guida" della D.D.G. n. 81 del 23.12.2010";

SU PROPOSTA:

- del dott. Sandro Nanni Responsabile dell' Area Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio Idrometeo, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il dott. Sandro Nanni;

DETERMINA

1. di affidare in esclusiva alla ditta CAE S.p.A gli interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-pluviometrica dei bacini Secchia e Panaro, sulla base dell'offerta economica pervenuta, PGSIM/2012/24 del 16 gennaio 2012 (agli atti), e secondo le modalità indicate nella lettera di invito, capitolato d'oneri e disciplinare tecnico, allegati sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che lo svolgimento delle attività previste terminerà entro 90 giorni a decorrere dalla data della lettera d'ordine;
3. che ARPA-SIMC corrisponderà alla ditta CAE S.p.A Euro 74.336,39 + IVA, al completamento ed accettazione della fornitura;
4. di dare atto che, per gli interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-pluviometrica dei bacini Secchia e Panaro la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Modena hanno assegnano un finanziamento ad Arpa-SIMC pari a Euro 90.000,00;
5. di dare atto che il costo di Euro 89.947,03 avente natura di "Materiali beni di terzi", relativo al presente provvedimento, è a carico dell'esercizio 2012 ed è compreso nel budget annuale con riferimento al centro di responsabilità GRSIM.

Allegati:

A) dichiarazione di esclusiva

B) Lettera d'invito a presentare offerta, Capitolato d'Oneri, disciplinare tecnico;

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

“Dichiarazione di privativa industriale o esclusiva”

| | |
|--|---|
| <p align="center">Arpa EMILIA ROMAGNA</p> | <p align="center">DICHIARAZIONE DI PRIVATIVA INDUSTRIALE O ESCLUSIVITÀ</p> |
| <p>Dall'Area : _Centro Funzionale e Reti di Monitoraggio</p> <p>A: Staff Amministrazione e Progetti Internazionali</p> <p>Con riferimento alla richiesta di acquisto relativa alla fornitura di:</p> <p>interventi per lo spostamento ed aggiornamento di stazioni esistenti della rete di monitoraggio dei bacini Secchia e Panaro</p> <p>Il sottoscritto Sandro Nanni</p> <p align="center">dichiara</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il bene/servizio richiesto non ha equivalenti ai fini delle prestazioni richieste; - è stata da me effettuata un'indagine di mercato sulle possibili alternative tecniche risultasi negativamente; - che la fornitura richiesta può essere unicamente affidata al fornitore <u>CAE SpA</u> <p>per le seguenti motivazioni tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trattasi di spostamenti ed aggiornamenti tecnologici di centraline fornite dalla ditta CAE SpA che ne detiene i protocolli di comunicazione. <p>La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la mia personale responsabilità in ordine alle motivazioni specifiche sopra dichiarate che mi riservo di documentare scientificamente, inoltre con perfetta conoscenza della normativa vigente e della regolamentazione interna.</p> | |
| <p>Data 30/11/2011</p> <p align="right">Firma Resp. Area CF e Reti di Monitoraggio <u>Sandro Nanni</u></p> | |

Prot.PGSIM/2011/

Bologna,

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

**Spett. le
CAE S.p.A.
Via Colunga,20
40068 S.Lazzaro di Savena (BO)**

MDL/dr

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006.

Lettera d'invito a presentare offerta per interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-pluviometrica dei bacini Secchia e Panaro.

Oneri per la sicurezza: Euro 0,00

CIG n. 3676814AE3

Il Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia Romagna di seguito (ARPA SIMC), di Bologna, invita la Società in indirizzo a presentare offerta per gli interventi di ottimizzazione della rete idropluviometrica di monitoraggio della Regione Emilia Romagna riguardanti lo spostamento e l'aggiornamento tecnologico di stazioni già esistenti.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato d'oneri e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente.

I beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati presso i rispettivi siti di intervento come descritto nel disciplinare tecnico, **entro 60 giorni dalla conferma d'ordine.**

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore **13.00** del 16 **gennaio 2012**, indirizzato a:

ARPA – Servizio Idro-Meteo-Clima

Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna

Att.ne di Ing. Michele di Lorenzo

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

- 1.** copia della lettera d'invito, capitolato d'oneri e disciplinare tecnico tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
- 2.** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello allegato, debitamente compilata e firmata;
- 3.** documentazione tecnica descrittiva dei beni offerti;

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore di Arpa-SIMC.

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine e il CIG;
- essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato nei termini del D.Lgs. 231/2002, salvo diversa pattuizione con il fornitore.

In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'affidatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

4. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Daniela Ranieri. tel. 051-6497507.- e-mail: dranieri@arpa.emr.it

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi all'Ing. Michele Di Lorenzo. tel. 051-6497540.- e-mail: mdilorenzo@arpa.emr.it

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sandro Nanni

allegato:

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 1 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Viale Silvani,6 40122 Bologna (di seguito ARPA, ARPA-SIMC o Agenzia).

Art. 2 – Fonti normative

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- dalla L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi";
- dalla lettera d'invito, dal presente Capitolato d'oneri e relativi allegati;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

Art. 3 – Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti interventi di adeguamento e potenziamento della rete di monitoraggio regionale rivolti ad una ottimizzazione della stessa:

- A) aggiornamento tecnologico delle stazioni di monitoraggio di P.te Dolo, P.te Val di Sasso, Navicello e Camposanto;
- B) spostamento della stazione di Ponte Veggia nel medesimo sito ed aggiornamento del sensore idrometrico con modulo wireless;
- C) spostamento della stazione di Fiumalbo in località S. Ambrogio
- D) spostamento della stazione di Gatta Secchiello in località Concordia
- E) installazione di stazione esistente in località Fiumalbo

Gli interventi dovranno essere effettuati in base a quanto definito nel disciplinare tecnico.

Art. 4 – Modalità e termini di esecuzione

1. Il termine di esecuzione della fornitura, comprensivo dei necessari lavori e/o servizi di installazione e dell'attività di formazione è fissato in sessanta giorni dall'ordine.
2. Per l'esecuzione della fornitura, il fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.
3. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta. Il fornitore si impegna all'osservanza di misure cautelative idonee in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri incaricati sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di tali rischi

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 2 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

il Fornitore è stato preventivamente informato da ARPA secondo quanto disposto dall'art. 26 del Dlgs 81/08 e s.m.i sottoscrivendo per conoscenza il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) messo a disposizione dalla stazione appaltante.

4. Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
5. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione della merce durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Articolo 5 – Presa in consegna, prove di funzionalità e verbale di collaudo

1. ARPA accerterà la conformità dei sistemi forniti ed installati a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro e non oltre 30 giorni dalla consegna.
2. Durante le suddette prove preliminari il Fornitore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione di ARPA tutte le strumentazioni atte a testare i sistemi oggetto della Fornitura. Dette prove e verifiche preliminari saranno effettuate in contraddittorio con i tecnici del Fornitore e di esse e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal responsabile della Fornitura o delegato per il Fornitore e dal Referente tecnico o delegato per ARPA. L'assenza di rappresentanti del Fornitore alle operazioni di collaudo è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori di ARPA. Una copia del verbale sarà, in tal caso, inviata via fax al Fornitore.
3. In caso di esito positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione della fornitura".
4. Qualora dal verbale di collaudo emergesse la necessità di qualunque lavoro di riparazione, sostituzione o completamento, ARPA richiederà formalmente per iscritto il completamento dell'esecuzione. Fermo il disposto di cui all'art. 8 Penali, in caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione di tali opere, ARPA provvederà direttamente, addebitando al Fornitore ogni conseguente onere.
5. Il collaudo non esonera il Fornitore dalle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Articolo 6 – Garanzia

1. Il fornitore garantisce per le componenti nuove fornite una garanzia di 12 mesi dalla data di installazione, comprendente la fornitura di parti di ricambi per difetti di produzione e/o installazione;
2. Per le stazioni oggetto di adeguamento tecnologico vale quanto previsto nell'ambito del disciplinare Tecnico, ovvero per tali stazioni dovrà essere compreso il servizio di assistenza fino al 31/12/2013.

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 3 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

Articolo 7 - Penali

1. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, ARPA applicherà al Fornitore le penali di seguito previste.
2. In caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all'art 5, il Fornitore sarà obbligato a versare una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima pena

Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 4 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) Rispettare, per quanto applicabili alla Fornitura in oggetto, le norme internazionali EN ISO 9001 vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 5 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Sarà cura del Fornitore inoltre:
 - utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
 - formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree di ARPA;
 - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.
3. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Fornitura in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Fornitura.
7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Fornitura.

Articolo 11 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 6 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà:
 - riportare il numero d'ordine, il CIG;
 - essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

3. I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. I termini di pagamento decorreranno dalla data di accettazione della fornitura.
Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
4. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 7 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le Arpa variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
9. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 8 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 8.;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

| | | |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 9 di 12 |
|----------------------|---------------------------|--------------|

- h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Articolo 17 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi

| | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 10 di 12 |
|----------------------|---------------------------|---------------|

i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 21 - Responsabile della Fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Articolo 22 – Referente tecnico di ARPA

1. Arpa si impegna a nominare alla sottoscrizione del contratto, il proprio referente tecnico che costituirà l'interfaccia del fornitore in fase di esecuzione.

Articolo 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della

| | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 11 di 12 |
|----------------------|---------------------------|---------------|

stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

IL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 - Fonti normative, Articolo 4 - Modalità e termini di esecuzione, Articolo 5 – Presa in consegna, prove di funzionalità e verbale di collaudo, Articolo 5 – Garanzia, manutenzione (ordinaria e straordinaria), Articolo 7 - Penali, Art. 8 - Condizioni della

| | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|
| Arpa SIMC | Capitolato d'oneri | Pag. 12 di 12 |
|----------------------|---------------------------|---------------|

fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 9- Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 11 - Corrispettivi, , art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 15 - Riservatezza, Articolo 16 - Risoluzione, Articolo 17 - Recesso, Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 20 - Subappalto, Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 23 - Foro competente, Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

IL FORNITORE

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Arpa SIMC | Disciplinare Tecnico | Pag. 1 di 3 |
|----------------------|-----------------------------|-------------|

INTERVENTI DI SPOSTAMENTO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI STAZIONI ESISTENTI DELLA RETE DI MONITORAGGIO RIRER DEI BACINI SECCHIA E PANARO

1. Premessa

Gli interventi relativi alla presente fornitura scaturiscono da varie esigenze funzionali legate alla gestione della rete di monitoraggio esistente ed alle variazioni di alcune sezioni d'alveo delle postazioni di misura esistenti.

Una parte degli interventi riguarda lo spostamento di stazioni e/o sensori esistenti, mentre la restante parte riguarda l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature ormai obsolete, al fine di incrementarne la funzionalità e l'affidabilità operativa.

Gli spostamenti delle stazioni idrometriche sono necessarie per rispondere ad una esigenza di corretta rilevazione del dato di livello anche in condizioni di magra, in considerazione delle modificazioni avvenute nel letto dei corsi d'acqua oggetto di rilievo ovvero ad una ottimizzazione delle misure a livello territoriale per meglio rispondere alle esigenze di monitoraggio ai fini di protezione civile.

In alcune sezioni si prevede di dotare le stazioni di sensori di misura idrometrici con modulo wireless al fine di poterne prevedere un agevole spostamento a seguito di eventuali ulteriori mutamenti dell'alveo.

2. Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto i seguenti interventi di adeguamento e potenziamento della rete di monitoraggio regionale rivolti ad una ottimizzazione della stessa:

- A) aggiornamento tecnologico delle stazioni di monitoraggio di Ponte Dolo, Ponte Val di Sasso, Navicello e Camposanto;
- B) spostamento della stazione di Ponte Veggia nel medesimo sito ed aggiornamento del sensore idrometrico con modulo wireless;
- C) spostamento della stazione di Fiumalbo in località S. Ambrogio;
- D) spostamento della stazione di Gatta Secchiello in località Concordia;
- E) installazione di stazione idrometrica in località Fiumalbo

Gli interventi dovranno essere effettuati in base a quanto definito nel disciplinare tecnico.

3. Descrizione degli interventi

A) Aggiornamento tecnologico delle stazioni di monitoraggio di Ponte Dolo, Ponte Val di Sasso, Navicello e Camposanto.

Il sistema di monitoraggio esistente è costituito da unità di acquisizione periferiche di differente livello tecnologico. Le più datate di queste sono del modello CAE SP200/300, la cui uscita sul mercato risale ad ormai 20 anni fa. Tali stazioni, con prestazioni limitate rispetto alle più recenti basate sul modello SPM20, sono fuori produzione già da qualche anno e, nei prossimi anni, a seguito della sempre maggior onerosità e difficoltà di reperimento dei ricambi, richiederanno costi

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Arpa SIMC | Disciplinare Tecnico | Pag. 2 di 3 |
|----------------------|-----------------------------|-------------|

di manutenzione sempre più elevati. Le più recenti unità di acquisizione SPM20 già esistenti nel sistema, basate su una struttura modulare a multiprocessore, intrinsecamente più affidabili e performanti, hanno dimostrato elevata efficienza di utilizzo ed una controllabilità e livello di gestione remota, più rispondenti alle necessità del servizio, in particolar modo durante le situazioni di emergenza.

Nell'ambito del contratto di manutenzione della rete di monitoraggio RIRER è stata già avviata una serie di interventi programmati finalizzati al rinnovo delle apparecchiature più datate al fine di allinearle al modello più recente SPM20.

Le attuali stazioni di monitoraggio di Ponte Dolo, Ponte Val di Sasso, Navicello e Camposanto di proprietà della Provincia di Modena, sono del modello SP200. Per ciascuna delle citate stazioni si richiede un intervento di manutenzione straordinaria consistente nell'adeguamento completo dell'hardware e del software delle stazioni e dei sensori serie 200, al nuovo modello serie SPM20.

Le nuove stazioni, recuperando le infrastrutture di installazione esistenti e i componenti elettronici compatibili con la serie 20, dovranno garantire completamente le funzionalità e le prestazioni delle nuove stazioni SPM20.

Gli interventi dovranno essere svolti con alle medesime condizioni previste dal contratto di manutenzione in essere relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria SP200, comprensivi quindi della manutenzione in garanzia delle apparecchiature trasformate fino al 31/12/2013.

B) Spostamento della stazione di Ponte Veggia nel medesimo sito ed aggiornamento del sensore idrometrico con modulo wireless.

Le movimentazioni del materiale di fondo ad opera delle piene sono causa di spostamenti dell'alveo di deflusso di magra, inducendo in molti casi una perdita di coerenza tra la lettura dell'idrometro ed il livello idrometrico reale del fiume.

Nella sezione di misura della stazione di Ponte Veggia per tali motivi si rende necessario, effettuare uno spostamento del punto di lettura dell'idrometro e contestualmente lo spostamento della stazione idrometrica attualmente installata.

In particolare si dovrà prevedere lo spostamento della stazione di acquisizione sull'opera di presa sita a valle del ponte in sponda destra e, contestualmente, del sensore idrometrico sul ponte in corrispondenza del deflusso di magra in sponda destra

Si prevede inoltre di installare una contropiastra aggiuntiva in un punto compatibile con il passaggio della corrente fluviale e di dotare l'idrometro esistente di modulo a tecnologia wireless, in modo tale che lo stesso possa facilmente essere movimentato dal personale dell'ufficio o dal tecnico manutentore durante le periodiche operazioni di manutenzione preventiva o su chiamata.

La sezione dovrà essere inoltre completata con l'installazione di n.4 metri di asta idrometrica,

C) Spostamento della stazione di Fiumalbo in località S. Ambrogio

Per la stazione di misura idrometrica di Fiumalbo si dovrà prevedere lo spostamento in località S. Ambrogio sul ponte del fiume Panaro.

| | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Arpa SIMC | Disciplinare Tecnico | Pag. 3 di 3 |
|----------------------|-----------------------------|-------------|

La stazione di acquisizione dovrà essere spostata in corrispondenza della piazzola presente sul ponte all'altezza della pila del lato di valle dello stesso, mentre l'idrometro dovrà essere spostato a centro ponte sul lato di valle.

La sezione dovrà essere inoltre completata con l'installazione di n. 6 metri di asta idrometrica.

D) Spostamento della stazione di Gatta Secchiello in località Concordia

In riferimento alla stazione di misura di Gatta Secchiello se ne dovrà prevedere lo spostamento in località Concordia sul ponte della viabilità SP8 del Fiume Secchia.

L'unità di acquisizione dovrà essere spostata sul lato di valle del ponte in sponda destra, mentre il sensore idrometrico dovrà essere posizionato con asta a bandiera a centro ponte sul lato di valle.

Per l'idrometro dovrà inoltre essere prevista la fornitura di modulo a tecnologia wireless, per il collegamento del sensore alla stazione. La sezione dovrà essere inoltre completata con l'installazione di n. 4 metri di asta idrometrica.

E) Installazione di stazione esistente in località Fiumalbo

Nell'attuale postazione di misura di Fiumalbo si dovrà prevedere l'installazione di una postazione di misura idrometrica tramite recupero dell'elettronica della stazione Parma TP già disponibile presso i vostri magazzini.

La stazione dovrà essere fornita completa di palo di sostegno, contenitore in acciaio e di modulo radio di comunicazione in banda UHF.

La postazione di misura dovrà essere inserita in rete con il sistema di monitoraggio regionale ed i dati dovranno essere acquisiti alle scadenze di polling programmate, dal server della centrale di controllo di ARPA a Bologna, in via Silvani 6.

N. Proposta: PDTD-2012-119 del 27/02/2012

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Affidamento diretto, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006, alla ditta CAE S.p.A. degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione della rete di monitoraggio idro-pluviometrica dei bacini Secchia e Panaro. CIG n. 3676814AE3.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ramponi Barbara, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/02/2012

La Responsabile Amministrativa
